



COMUNE DI NIBBIOLA
Provincia di Novara

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA LOCALE E ANNONARIA

Delibera C.C. N° 2 del 2/03/2009 divenuta esecutiva il

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 : Finalità
- Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 : Accertamento delle violazioni
- Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Titolo II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 : Luminarie
- Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

Titolo III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 9 : Marciapiedi e portici
- Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.
- Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano
- Art. 13 : Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 14 : Sgombero neve
- Art. 15 : Rami e siepi
- Art. 16 : Pulizia fossati
- Art. 17 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 18 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 19 : Esposizione di panni e tappeti

Titolo IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 20 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 21 : Oggetti mobili.
- Art. 22 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art. 23 : Accensioni di fuochi
- Art. 24 : Utilizzo di strumenti musicali
- Art. 25 : Attività produttive ed edilizie rumorose
- Art. 26 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Art. 27 : Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 28 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili
- Art. 29 : Depositi esterni
- Art. 30 : Sosta o fermata di veicoli a motore

Titolo V: ANIMALI

- Art. 31 : Animali di affezione
- Art. 32 : Custodia e tutela degli animali
- Art. 33 : Cani
- Art. 34 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Titolo VI: POLIZIA ANNONARIA

- Art. 35 : Erboristerie
- Art. 36 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
- Art. 37 : Attività miste
- Art. 38 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 39 : Commercio su aree pubbliche – regime della aree
- Art. 40 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento
- Art. 41 : Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 42 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
- Art. 43 : Insediamento di attività produttive.
- Art. 44 : Commercio in sede fissa e adeguamento al D.L.vo 114/98
- Art. 45 : Definizioni della DCR n. 563-13414 del 29.10.99
- Art. 46 : Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3
- Art. 47 : Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali
- Art. 48 : Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale –
Limiti di esercizio

Titolo VII: VARIE

- Art. 49 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
- Art. 50 : Accattonaggio
- Art. 51 : Artisti di strada
- Art. 52 : Divieto di campeggio libero
- Art. 53 : Contrassegni del Comune

Titolo VIII: SANZIONI

- Art. 54 : Sanzioni amministrative

Titolo IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 55 : Abrogazioni di norme.
- Art. 56 : Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generale dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2

Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs. n. 112/98.

Art. 3

Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO II

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5

Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6

Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 15 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Le violazioni di cui ai commi 1) 2) 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 1), 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8

Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose.
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane, nelle vasche pubbliche schiume e nelle fognature, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;
 - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
2. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
3. La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
4. La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
5. Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9

Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo a motore, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10

Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9. Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
10. Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 11

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12

Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 13

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante ai portici, sul quale il locale prospetta.
3. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
4. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo

Art. 14

Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e/o spazi analoghi ed i

passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
4. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
7. Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15

Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Non sono ammesse sporgenze di rami al di sopra del marciapiede e della carreggiata.
3. Le foglie, i rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16

Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi sui indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18

Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19

Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 20

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 21

Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito, la loro collocazione su spazi pubblici, prospicienti agli edifici, dovrà essere preventivamente concordanti con l'Ufficio Comunale competente
3. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
4. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23

Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatte salve specifiche deroghe.
2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, fatte salve specifiche deroghe. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
5. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
6. Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24

Spettacoli e trattenimenti Utilizzo di strumenti musicali

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24:00 e le ore 07:00, salvo che non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali e nelle pertinenze, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete.
4. Negli spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1 è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi dalle ore 24:00 e le ore 07:00, salvo che non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
5. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
6. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
7. I proprietari e conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni, sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare propagazioni del suono all'esterno.
8. Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata al preventivo permesso del Sindaco, impregiudicata da corresponsione del relativo tributo. E' vietata la pubblicità sonora in prossimità di tutti gli edifici pubblici. E' altresì vietata prima delle ore 09,00, dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 20,00. Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la pubblica quiete. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla Legislazione Nazionale in materia.

9. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
10. Le violazioni di cui ai commi, 5), 6), 7) e 8) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 25

Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
3. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
4. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco.
5. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3), comportano una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
6. La violazione di cui al comma 4) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 26

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 27

Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il

recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. I proprietari di immobili ove siano installati sistemi antifurto sonori sono tenuti a fornire alle Forze di Polizia almeno un nominativo di una persona, che sia in grado di intervenire per disinserire l'allarme, qualora se ne presentasse la necessità per il malfunzionamento dello stesso o per altre anomalie arrecanti disturbo al vicinato.
4. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
5. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
6. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Art. 28

Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 29

Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità, fatta eccezione di vasche e stagni contenenti specie ittiche.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30

Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00.

TITOLO V

ANIMALI

Art. 31

Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00

Art. 32

Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00.

Art. 33

Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.
2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

5. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
6. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00
8. La violazione di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
9. La violazione di cui al comma 6) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 34

Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1. Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2. La detenzione di animali che disturbano, specialmente durante la notte, è vietata.
3. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione di cui al comma 2, al proprietario o al detentore dell'animale, diffidano formalmente il medesimo a porre in essere le condizioni per eliminare il disturbo alla quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga rispettata l'animale verrà posto sotto custodia a cura dell'amministrazione e a spese del proprietario.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VI

POLIZIA ANNONARIA

Art. 35

Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98.
4. In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. 114/98.

Art. 36

Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

Art. 37

Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 38

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Piemonte.
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
2. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:
 - a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 39.
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
 - c) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - d) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
4. E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.
5. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 114/98.
6. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98.

Art. 39

Commercio su aree pubbliche – regime della aree

1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
3. L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
4. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 40

Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
2. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
3. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
4. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere destinati alla raccolta differenziata.
5. Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
6. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
7. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
8. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
9. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98.
10. Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 41

Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
4. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 42

Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
4. Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
5. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 43

Insediamiento di attività produttive

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.
2. Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 44

Commercio in sede fissa e adeguamento al D.L.vo 114/98

1. Ai sensi dell'articolo 29 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, quale atto complementare di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi si approvano le disposizioni che seguono in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo 114/1998.

Art. 45

Definizioni della DCR n. 563-13414 del 29.10.99

1. Per “**superficie di vendita**” di un esercizio si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi nonché quella alla quale il pubblico non può accedere e la eventuale zona riservata al deposito carrelli, antistante la barriera casse, a condizione che, in questa zona, non vi siano merci esposte. Non costituiscono inoltre superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.
2. Per “**esercizio commerciale**” si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.
3. Per “**stagione**” si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al comune precisandone il periodo.
4. Per “**subingresso**” si intende il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, ad altri che l'assumono in proprio.
5. Per “**centro commerciale**” si intende ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/1998, una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all'art. 8, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'articolo 51, comma 1, lett. b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (“Tutela ed uso del suolo”), e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui al precedente punto a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'articolo 51, comma 1 lettera b) della L.R. 56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'articolo 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 114/98, dal comma 1 e dalla L.R. 56/1977;
 - c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a) devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;
 - d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all'articolo 25, comma 2), deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato.
6. Per “**addensamento commerciale**” si intende una porzione del territorio urbano o extraurbano, percepita come omogenea e unitaria, che raggruppa un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi. Gli addensamenti possono essere classificati:
 - a) A.1. Addensamenti storici rilevanti;
 - b) A.2. Addensamenti storici secondari;
 - c) A.3. Addensamenti commerciali urbani forti;
 - d) A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli);
 - e) A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali).

7. Per “**localizzazione commerciale**” si intende la singola zona di insediamento commerciale, urbana e urbano-periferica, esistente o potenziale, non costituente addensamento commerciale.

Le localizzazioni possono essere classificate:

- a) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate;
- b) L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate.

Art. 46

Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1

1. Qualora siano “riconosciuti” sul territorio comunale addensamenti commerciali classificati A.1 (addensamenti storici rilevanti) sono previste specifiche disposizioni relative alla sistemazione dei fronti commerciali, all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all'utilizzo di materiali di finitura, alla definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, del Regolamento Edilizio e dell'eventuale P.I.R. (Programmi Integrati Rivalizzazione Realtà Minori), detti strumenti puntualizzeranno gli interventi previsti in relazione alle caratteristiche architettoniche e ambientali del contesto.
2. Chi viola le disposizioni impartite dagli uffici competenti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 47

Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali

1. All'ufficio urbanistica è demandato il compito - in sede di verifica progettuale di interventi commerciali da insediare nelle localizzazioni commerciali come riconosciute – di fissare i criteri di immagine ritenuti necessari a garantire la sintonia tra iniziativa economica e realtà territoriale di intervento.

Art. 48

Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale – Limiti di esercizio

1. Al fine di mantenere qualificata la rete distributiva e per evitare modalità di fruizione, che danneggino il valore storico-ambientale della zona storica e di quelle di particolare pregio ambientale e culturale viene fatto divieto di apertura all'interno della zona A.1 di esercizi di vendita con prevalenza di “articoli erotici per sexy shop” .
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO VII

VARIE

Art. 49

Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.
3. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
4. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
5. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
6. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
7. Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 50

Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine qualora comporti disturbo ai passanti e offenda il decoro urbano
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 51

Artisti di strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dalle norme regolamentari.

Art. 52

Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento.
2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada.
5. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 53

Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VIII

SANZIONI

Art. 54

Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento dalla sua notificazione.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

Abrogazioni di norme

1. Si intendono abrogate le disposizioni del precedente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.05.1959 e degli altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 56

Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di approvazione in Consiglio Comunale.